

Oggetto: Aggiornamento disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/2001 e dall'allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014.

Con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 sono state aggiornate le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie relative alle costruzioni in zona sismica ed è stato altresì individuato l'ufficio tecnico regionale al quale, ai sensi di quanto disposto nel D.P.R. n. 380/2001, sono attribuite specifiche competenze in ordine all'accertamento della violazione delle disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. medesimo (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche).

Come chiarito dalla D.G.R. n. 65-7656 citata, l'Ufficio Tecnico Regionale (di qui in avanti denominato, per brevità, UTR) per le attività in oggetto è stato individuato nel Settore Sismico per i comuni compresi nella zona 3S e nei Settori Tecnici Regionali¹, ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza, per i comuni compresi nelle zone 3 e 4. Con le indicazioni di cui alla presente nota si intende fornire un aggiornamento delle modalità applicative ed operative per lo svolgimento delle funzioni in oggetto, sulla base delle esperienze maturate nei primi tre anni di applicazione ed in coerenza con le aggiornate indicazioni delle Autorità giudiziarie competenti sul tema specifico.

In questo senso, si sono prese a riferimento le disposizioni impartite alla Polizia Giudiziaria dalla Procura della Repubblica di Torino per la comunicazione della notizia di reato in materia di reati urbanistici e paesaggistici (così come aggiornate con circolare Prot. 1876/17/S.P. del 18/05/2017), e dalla Direttiva della Procura della Repubblica di Cuneo, Prot. 791/2017 del 11/04/2017, dalle quali sono state tratte le indicazioni di carattere generale utili per delineare un coordinamento efficace e funzionale tra le istituzioni preposte alla vigilanza e alla repressione del fenomeno legato all'abusivismo edilizio.

Esigenza prioritaria è quella di dotarsi di strumenti operativi idonei ad agire con tempestività e nel pieno rispetto della legge per informare l'autorità giudiziaria circa i fatti che costituiscono reato, consentendole così di esercitare l'azione penale nei termini di legge e di concludere i processi entro i termini di prescrizione del reato.

Nota metodologica

Al fine di fornire puntuali riferimenti si sono individuati i periodi temporali che hanno comportato sostanziali modifiche delle competenze in capo agli UTR ed ai Comuni a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni specifiche di trasferimento di competenze o di classificazione sismica.

¹

L'Ufficio Tecnico Regionale

- per le province di Alessandria e di Asti, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti**;
- per le province di Biella e di Vercelli, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli**;
- per la provincia di Cuneo, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Cuneo**;
- per le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania**;
- per la Città metropolitana di Torino (ad esclusione della zona 3S), è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino**;
- per la zona 3S è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - **Settore Sismico - Pinerolo**.

Sono anche precisate le modalità da adottare per poter assolvere, secondo linee di comportamento omogenee, alle incombenze connesse con gli accertamenti tecnici nell'ambito del procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria preposta.

Si sono riportati i riferimenti normativi richiamando gli articoli del D.P.R. 380/2001 che regolamentano i procedimenti da adottare da parte degli Uffici Tecnici Regionali. In particolare si sono richiamate le disposizioni specifiche del Titolo IV della Parte I, e del Capo II e IV della Parte II al fine di evidenziarne la sostanziale differenza dal punto di vista dei compiti ed oneri in capo agli UTR.

Attività di vigilanza - generalità.

Il D.P.R. n. 380/2001 assegna al comune un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, di controllo preliminare del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati ai sensi degli artt. 27 e 68 del D.P.R.

Per talune tipologie di interventi, all'azione del comune concorre anche quella della Regione e, per quanto di interesse ai fini delle presenti disposizioni, dell'UTR in particolare, il Settore Sismico per la zona sismica 3S e i Settori Tecnici Regionali in relazione alle rispettive province di competenza per le zone sismiche 3 e 4.

L'azione dell'UTR è diretta prevalentemente, a seguito dell'entrata in vigore della classificazione sismica del territorio, (con l'obbligo della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 esteso a tutto il territorio regionale), alla ordinata archiviazione delle denunce dei lavori ed alla autorizzazione preventiva (ex art. 94 del D.P.R. 380/2001) ai fini del rispetto della normativa tecnica specifica per le costruzioni in zona sismica, come definito dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014.

Opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (pre classificazione sismica)

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza riferita al Capo II della parte II del D.P.R. n. 380/2001 (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), non sono previste funzioni a carico degli UTR che esplichino effetti nell'ambito dei procedimenti penali conseguenti all'accertamento degli abusi.

Le uniche attività che difatti il D.P.R. 380/2001 attribuisce agli UTR sono quelle stabilite dall'articolo 70, allorché ne ricorrano le condizioni:

(art. 70):

1. *Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed **eseguiti gli opportuni accertamenti**, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la **sospensione dei lavori**.*
2. *I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.*
3. *Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.*

Il processo verbale, di cui all'art. 69, dovrà evidenziare l'ultimazione delle opere o la presenza di lavori in corso. In assenza di attività edilizia in corso, nulla dovrà essere trasmesso all'UTR in quanto non trova applicazione l'art. 70 che attribuisce agli uffici regionali solo l'onere dell'eventuale sospensione dei lavori in corso.

L'attività individuata come :"eseguiti gli opportuni accertamenti", è da riferire esclusivamente alla presenza di attività edilizia in corso, già desumibile dalla documentazione trasmessa dal Comune, finalizzata all'eventuale sospensione dei lavori.

Difatti l'attività di competenza degli UTR riferita al Capo II della parte II del D.P.R. n. 380/2001 (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) deve ritenersi del tutto residuale dopo la classificazione sismica dell'intero territorio regionale, che di fatto riconduce anche le violazioni di cui a questo Capo a violazioni delle disposizioni per le costruzioni in zona sismica (parte II capo IV).

Si ricorda che dal combinato disposto dell'art. 65 del D.P.R 380/2001 e dell'articolo 68, comma 1, lettera c) della L.R. 44/2000, la competenza riferita alle denunce di costruzioni in C.A. e strutture metalliche è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a far data dal **21/02/2001**.

Nel caso si debbano regolarizzare opere realizzate in assenza di denuncia prima della classificazione sismica, per quanto suddetto, il Comune territorialmente competente riceve la cosiddetta "*Denuncia Tardiva*", ne attesta il deposito, previa verifica formale della completezza della documentazione, ed eventualmente richiede le adeguate integrazioni, escludendo qualsiasi attività di controllo di merito (cfr Circolare del Ministero del LLPP 14/02/1974 n°11951).

Si ricorda che il deposito/denuncia non è dovuto per le opere che non costituiscono un "*complesso di strutture*" ai sensi della Circolare ministero dei lavori pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951 - Istruzioni per l'applicazione delle norme sul cemento armato di cui alla legge 5 novembre 1971, n°1086.

Unica eccezione riguarda le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica denunciate c/o gli Uffici della Regione Piemonte/ex Genio Civile, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/1971 realizzate in difformità rispetto al progetto depositato e prive di collaudo statico. Per tali opere la "*Denuncia Tardiva*" deve essere presentata agli UTR territorialmente competenti per la verifica formale della completezza della documentazione, in modo da garantire l'integrità documentale della denuncia delle opere (cfr Comunicato della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte – Legge regionale n. 44/2000, articolo 68, comma 1 lettera b e c: trasferimento di funzioni agli enti locali in materia di opere pubbliche, pubblicato sul B.U.R. n. 7 del 14/02/2002). Una copia completa della documentazione, vidimata dall'UTR dovrà essere consegnata all'Ufficio tecnico del comune interessato dalle opere.

Costruzioni post classificazione sismica.

Le violazioni di cui al Capo IV, sono da riferirsi alla classificazione sismica del territorio regionale che si è modificata ed estesa nel tempo a tutta la Regione.

Dal **06/03/1982** - Il Decreto Interministeriale n. 82 del 4 febbraio 1982 (G.U. N° 64 del 6/03/1982) ha dichiarato sismici i primi 41 comuni piemontesi (Zona 2 ora ricompresa nella zona 3S).

Dal **01/01/2004** - La D.G.R. N. 61-11017 del 17/11/2003 - Prime disposizioni in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" – ha confermato i comuni in zona 2, ha individuato i primi comuni in zona 3 (46 in provincia di Alessandria, 59 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 23 in provincia di Verbania) e per i restanti comuni ricadenti in zona 4 ha introdotto l'obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione identificati nell'allegato alla D.G.R. n°64-11402 del 23/12/2003.

Dal 01/01/2012 - La D.G.R. 12 Dicembre 2011, n. 4-3084 - D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese – ha esteso l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 per tutto il territorio piemontese secondo la nuova classificazione di cui alla DGR 19 gennaio 2010, n. 11-13058 – "Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) – Individuazione dei comuni in zona 3S ed aggiornamento dei comuni in zona 3 e zona 4 (44 Comuni in zona 3S, 365 in zona 3 e 797 in zona 4)".

Il coinvolgimento dell'UTR nell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Capo IV della Parte II del DPR n. 380/2001, implica l'attivazione di procedimenti che si inseriscono e interagiscono con l'azione penale di competenza dell'Autorità giudiziaria. Tale coinvolgimento può essere diretto, a seguito di accertamenti effettuati dagli UTR ai sensi dell'articolo 96, oppure conseguente all'attività di vigilanza svolta dai comuni e può riguardare fattispecie nelle quali siano riscontrate violazioni sanzionate sia dall'art. 44 che dall'art. 95 del D.P.R. n. 380/2001 oppure fattispecie sanzionate solo dall'art. 95.

a) Violazioni sanzionate ex articoli 44 e 95 del D.P.R. n. 380/2001

L'ipotesi che si verifica con maggior frequenza è quella che riguarda violazioni sanzionate sia ai sensi dell'articolo 44 che dell'articolo 95 del DPR n. 380/2001.

In questi casi le attività di accertamento delle violazioni e la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica sono in carico al comune ai sensi dell'art. 27 anche se risulta presentata istanza di sanatoria per le violazioni urbanistiche (come indicato nella Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino prot. 1876/17/sp del 18/05/2017).

Secondo quanto prescritto dall'art. 96 il processo verbale dell'accertamento viene trasmesso all'UTR per gli adempimenti di competenza (essendo il verbale già stato inviato alla Procura con la comunicazione di notizia di reato, all'UTR sarà trasmessa una copia del verbale stesso).

Al fine di rendere più tempestivi ed efficaci tali adempimenti, l'allegato B della D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 ha previsto che la trasmissione del verbale da parte del comune sia accompagnata da una relazione tecnica e da idonea documentazione atta ad evidenziare in modo il più possibile circostanziato l'abuso strutturale oggetto di verifica da parte dell'UTR nonché l'indicazione delle opportune informazioni in ordine alla sanabilità urbanistica delle opere e l'eventuale emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori o dell'ordine di demolizione.

Ricevuti gli atti, l'UTR competente per territorio, qualora non vi abbia già provveduto il comune, deve ordinare con propria determina la sospensione dei lavori in corso, osservando le modalità descritte nell'articolo 97 e quindi, in base alla zona sismica, effettuati eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico, invierà alla Procura della Repubblica le proprie deduzioni, finalizzate all'accertamento della conformità delle opere alla Normativa Tecnica vigente, secondo le indicazioni riportate più sotto.

In merito all'effettuazione degli ulteriori accertamenti, la norma dell'articolo 96 è chiara nel disporre che si tratta di verifiche di ordine tecnico da effettuare se ritenuto necessario. Ne consegue che l'UTR effettuerà eventuali ulteriori accertamenti, commisurati alla zona sismica e alla tipologia di costruzione, tendendo conto delle informazioni trasmesse dal comune: al ricevimento della pratica, pertanto, si effettuerà, se del caso, un sopralluogo e si richiederanno al committente eventuali elaborati geologici e verifiche strutturali, redatti dal tecnico incaricato nonché la dichiarazione asseverata², se non è già stata trasmessa dal comune.

Per garantire certezza dei tempi e consentire il rispetto del termine di conclusione dell'iter di accertamento, le integrazioni vengono richieste al committente utilizzando la PEC oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non superiore a 60 giorni per adempiere, avvisando che in mancanza si procederà a concludere l'istruttoria e a comunicarne gli esiti alla Procura della Repubblica sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio.

Come precisato nell'allegato B alla D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014, gli esiti dell'istruttoria dell'UTR e degli eventuali accertamenti tecnici devono essere comunicati all'autorità giudiziaria procedente entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e della documentazione indicata del già citato allegato B da parte del comune.

A tal fine, al termine dell'istruttoria, l'esito degli accertamenti tecnici qualificati come deduzioni (art. 96 c. 2 DPR 380/2001) devono essere comunicati all'autorità giudiziaria competente per territorio.

b) Violazioni ex articolo 95 del D.P.R. n. 380/2001

Nel caso in cui vi sia unicamente violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche (caso che, per quanto già specificato sopra, dovrebbe verificarsi con scarsa frequenza), l'accertatore trasmette immediatamente il processo verbale all'UTR, il quale, effettuati gli eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico avvalendosi del Corpo di Polizia municipale per le attività che necessitano di indagine giudiziaria, in assenza di informazioni certe in merito alla trasmissione della CNR, né da parte dell'accertatore né da parte del Corpo Polizia Municipale, inoltra agli organi di polizia giudiziaria o alla Procura della Repubblica territorialmente competente denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., dandone comunicazione anche al comune interessato.

Se non vi ha già provveduto il comune, l'UTR dovrà provvedere ad ordinare la sospensione dei lavori in corso, ai sensi dell'articolo 97.

L'UTR, effettuati eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico, invierà alla Procura della Repubblica le proprie deduzioni secondo le indicazioni riportate nella lettera precedente.

² Vedi il Modello 2 di cui allegato B alla DGR 65-7656 del 21 maggio 2014

(Di seguito sono riportati gli articoli del DPR 380/2001 da assumere come riferimento per tutti gli interventi realizzati, anche abusivamente, prima dell'entrata in vigore della classificazione sismica).

PARTE SECONDA – normativa tecnica per l'edilizia (sono le disposizioni che costituivano la legge 1086 del 1971)

Art. 52 Tipo di strutture e norme tecniche : dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti interministeriali.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica – Competenza trasferita ai Comuni ai sensi dell'art.68 comma 1 lettera c) della L.R. 44/2000 a far data dal 21/02/2001.

Si riporta inoltre lo stralcio della **CIRCOLARE del Servizio tecnico centrale 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951** avente ad oggetto: "Legge 5 novembre 1971, N. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l'applicazione". La circolare è un utile riferimento per la trattazione delle violazioni edilizie poste in essere prima della classificazione sismica del sito interessato, in quanto definisce puntualmente quali erano i compiti dell'Ufficio tecnico Regionale.

La Circolare riporta:

... omissis ...

L'art. 1 della Legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle a struttura metallica. Qualche dubbio è sorto invece sull'interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali "le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica".

In altri termini si considerano, ai sensi della Legge 1086, opere conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.

Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della Legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.

...omissis.....

L'Ufficio del Genio Civile, nell'attuazione delle prescrizioni dell'art. 4, ha il compito di verificare che la documentazione presentata comprenda i seguenti elaborati:

- a) i disegni dell'opera e la relazione di calcolo;*
- b) la relazione sui materiali.*

Dall'esame dell'art. 4, sistematicamente inquadrato nell'intero contesto della Legge, emerge chiaramente che gli Uffici del Genio Civile hanno la sola incombenza di ricevere le denunce delle opere di cui all'art. 1 con i prescritti allegati, in duplice copia, e di restituire al denunciante una copia degli stessi con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

E' da escludere che ai predetti Uffici, oltre al controllo ovviamente necessario per accertare che siano stati in effetti allegati alle denunce progetto e relazione recanti le indicazioni richieste espressamente dall'art. 4 della Legge, spetti altresì un vero e proprio sindacato di merito in ordine al progetto. E ciò appare testualmente dimostrato anzitutto dalla precisa statuizione che la restituzione del progetto e della relazione illustrativa va effettuata al costruttore "all'atto stesso della presentazione" dei medesimi: con ciò evidentemente escludendosi qualsiasi attività di verifica e controllo intrinseco, che non troverebbe alcuno spazio per essere esercitata.

Ove le indicazioni e gli elementi richiesti dalla Legge non risultino, è legittimo il rifiuto di ricevere il progetto e di rilasciare la prescritta copia; ma non è da credere, si ripete, che gli Uffici possano sindacare l'eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto, e meno che mai la competenza professionale del progettista. In altri termini

*gli Uffici dei Genio Civile non potranno esimersi dal verificare, sul piano estrinseco, se l'allegato alla denuncia abbia le caratteristiche formali di un "progetto", vale a dire se esso abbia o meno, a prescindere dalla denominazione, il contenuto di elaborato tecnico costruttivo che solo può giustificare la classificazione come "progetto" e rechi, come tale, la sottoscrizione di un professionista tecnico, appartenente ad una delle categorie professionali cui è demandata la compilazione di progetti, indipendentemente dalle limitazioni di competenza tra diplomati e laureati.
... omissis ...*

Sezione II Vigilanza

Art. 68 (L) – Controlli: dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1 (opere in conglomerato cementizio armato normale, opere in conglomerato cementizio armato precompresso e opere a struttura metallica), ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Art. 69 - Accertamenti delle violazioni: dispone che i funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'Ufficio Tecnico della Regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori: dispone che il dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.

(A seguire le norme da assumere come riferimento per tutti gli interventi realizzati, anche abusivamente, a seguito dell'entrata in vigore della classificazione sismica).

Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 Opere disciplinate e gradi di sismicità: dispone che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52 da specifiche norme tecniche emanate con decreti interministeriali. La violazione delle prescrizioni contenute in tali decreti costituisce, come per articolo 52, illecito penale sanzionato ai sensi dell'articolo 95.

Sezione II VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche: sancisce l'obbligo di preventiva denuncia allo sportello unico per l'edilizia per la realizzazione di costruzioni in zona sismica. (obbligo che è stato esteso dalla DGR n. 4-3084 del 12/12/2011 a far data dal 01/01/2012 a tutti i comuni piemontesi indipendentemente dalla zona sismica a cui appartengono)

Art. 94 Autorizzazione per l'inizio dei lavori : per la Regione Piemonte vige l'obbligo dell'autorizzazione preventiva sin dalla istituzione per gli ambiti compresi nella ex zona sismica 2 ora 3S e con la DGR 65-7656 del 21/05/2014, a far data dal 01/10/2014, l'obbligo dell'autorizzazione preventiva, per le opere strategiche e

rilevanti di competenza regionale, puntualmente individuate nella DGR stessa, è stato esteso per tutti gli ambiti territoriali, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza

Sezione III - Repressione delle violazioni

Articolo 95 – Sanzioni penali: prevede la sanzione penale dell'ammenda per chiunque violi le prescrizioni del capo IV, parte II del DPR 380/2001 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e dei decreti interministeriali contenenti le norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83.

Art. 96 Accertamento delle violazioni: disciplina le attività conseguenti all'accertamento di violazioni delle norme tecniche e gli adempimenti a carico dell'ufficio tecnico regionale:

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

Articolo 97 – Sospensione dei lavori: dispone che l'ufficio tecnico regionale ordini la sospensione dei lavori dei quali si è accertata la violazione e di cui si è data notizia alla Procura della Repubblica:

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Articolo 98 – Procedimento penale: contiene indicazioni in ordine al procedimento penale, prevedendo tra l'altro la citazione in giudizio del dirigente dell'ufficio tecnico regionale o di un suo delegato:

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 103 Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche: Individua i soggetti (tra i quali figurano anche gli uffici tecnici regionali) tenuti alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche nonché l'oggetto degli accertamenti.

È opportuno ricordare che La legge regionale 12 marzo 1985, n. 19- *Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741* - e la Delibera di Giunta regionale 49/42336 del 21 marzo 1985 - *Criteri e modalità attuative della legge regionale n° 19 del 12 marzo 1985* - indicano che la denuncia lavori in zona sismica è valida anche ai fini della legge 5/11/71 n. 1086 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) qualora integrata dalle relazione illustrativa.



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it*

Conclusioni

Le disposizioni contenute nella presente nota sono maturate sulla base delle esperienze condotte nei primi tre anni di applicazione della D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014. Si tratta di disposizioni elaborate sulla base di una lettura coordinata delle norme del D.P.R. 380/2001 con pronunce giurisprudenziali e note dottrinali, che scontano tuttavia la mancanza di una puntuale casistica concreta di riferimento, oltre ad un riferimento normativo nazionale ormai datato e scoordinato rispetto alle procedure vigenti nell'ambito del settore dell'edilizia.

Si ricorda che eventuali specifiche direttive ed aggiornamenti delle autorità giudiziarie, territorialmente competenti, dovranno essere assunte a riferimento da parte degli U.T.R. segnalandone il contenuto alla Direzione scrivente, ai fini del coordinamento delle attività di vigilanza.

Tutti i riferimenti normativi regionali, in materia sismica, sono reperibili anche sul sito regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/.